

AMGA Legnano S.p.A.
Via Per Busto Arsizio, n. 53
20025 LEGNANO (MI)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

GRUPPO AMGA LEGNANO S.p.A.

Lì 20 Settembre 2018

Sommario	PREMESSA:.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ARTICOLO 1 - OGGETTO E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:	3
ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE:	3
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO:	7
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI:	7
ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO:	8
ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI:	8
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER:	8
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA':	9
ARTICOLO 9 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA:	9
ARTICOLO 10 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI:	10
ARTICOLO 11 - COPERTURE ASSICURATIVE:	11
ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:	11
ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO:	11
ARTICOLO 14- CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE:	11
ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE:	12
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI:	12
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI:	12

PREMESSA:

La presente gara viene bandita da AMGA Legnano S.p.A. per conto proprio e delle società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. qui sotto riportate:

- AMGA Legnano S.p.A.
- AEMME Linea Distribuzione S.r.l.
- AEMME Linea Ambiente S.r.l.
- AMGA Sport S.s.d. a r.l.

La società AMGA Legnano S.p.A. stipulerà contratti per conto proprio e per conto delle società sopra riportate a seguito dell'aggiudicazione della gara stessa.

All'interno del presente CSA e dei suoi allegati, il termine Stazione Appaltante è da intendersi riferito alla società AMGA Legnano S.p.A.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore delle Società sopra indicate, così come definito dal D.Lgs. n. 209 /2005 e dal D.Lgs. n. 74 del 12.5.2015 (Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione).

AMGA Legnano S.p.A., in qualità di stazione appaltante, agisce in nome e per conto anche delle seguenti Società proprie controllate: AEMME Linea Distribuzione S.r.l., AEMME Linea Ambiente S.r.l. e AMGA Sport S.s.d. a r.l.

L'appalto è costituito da un unico lotto; nei confronti dell'aggiudicatario la società AMGA Legnano S.p.A. stipulerà contratti per conto proprio e per conto delle società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A.

L'appalto è suddiviso come segue:

- Servizio di brokeraggio a favore del Gruppo AMGA Legnano S.p.A.

Le polizze assicurative rilevanti ai fini del presente affidamento, risultano indicate nell'allegato A del Presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I premi annui di cui al sopra indicato allegato sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative a eventi di modesta entità.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE

L'aggiudicatario del servizio di seguito denominato anche "broker", con i propri mezzi e la propria organizzazione, si impegna a fornire alle società sopra indicate assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati ed assistenza gestione sinistrosità.

In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali le Società potranno avvalersi anche solo parzialmente:

- Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività delle Società, completa di relativa valutazione circa le necessità assicurative occorrenti e proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato delle società;
- Costante analisi e monitoraggio del programma assicurativo in maniera da assicurare un costante ed adeguato livello di efficienza che preveda, nella dinamica dell'equilibrio tra costi e benefici finalizzato ad ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche la predisposizione di proposte di aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'eventuale emanazione di nuova normativa, ovvero a mutamenti di mercato assicurativo rilevate a seguito di apposite indagini, eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, eventuali esigenze delle Società e alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;

- Puntuale verifica e controllo del rispetto, da parte delle Compagnie di Assicurazione, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. trasmissione dati entro termini previsti, ecc...), completo di relativa consulenza e assistenza in ordine ad azioni di sollecito nei confronti delle medesime compagnie, ovvero in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo nel caso di ripetute inottemperanze;
- Consulenza, assistenza e resa di pareri scritti, anche presso la sede del Committente, su ogni questione che possa avere attinenza alla materia assicurativa e che possa riguardare l'attività del Committente, ovvero per implicazioni di tipo assicurativo presenti nei capitoli - contratti - regolamenti – convenzioni, ivi comprese qualsiasi forma di fidejussione presentate alla Società per qualsiasi tipo di attività (ad esempio garanzia crediti, appalti, ecc...)

L'attività potrà avere ad oggetto in maniera esemplificativa:

- Creazione di linee guida da seguire;
 - Esame di casi particolari;
 - Problematiche professionali e/o di categoria;
 - Studio di convenzioni e/o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
 - Studio di convenzioni e/o contratti che le società potranno stipulare con terzi, mediante individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico delle stesse, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da queste stipulate, rispetto alle norme della convenzione o del contratto;
 - Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni delle Società
 - Attivazione di indagini/ricerche in ambito assicurativo e/o finanziario, per l'individuazione di soggetti garanti per progetti di investimento da realizzare;
 - Assistenza alla Società nella gestione di sinistri subiti su beni non coperti da polizze;
 - Problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009;
 - Applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del D.Lgs. 50/2016 e relativo correttivo, nonché delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi e dei relativi adempimenti contrattuali, in particolare la segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle appendici, segnalazione preventiva con preavviso di almeno 45 giorni delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, comunicazione dati di regolazione, appendici, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali e ogni altra connessa attività amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
 - Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc...) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, oltre all'analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno nonché verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. L'assistenza comprende la gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio ed evento, in modo da minimizzare i tempi ed assicurandone la liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione e trasmettendo all'ente la documentazione attestante la chiusura del sinistro con l'indicazione dell'eventuale pagamento avvenuto.

- Il “broker” inoltre dovrà consegnare periodicamente – con cadenza semestrale (30/06, 31/12) - entro la fine del mese successivo, la seguente reportistica in formato Excel:
 - relativamente all’assicurazione RCA - libro matricola, reports contenenti il premio assicurativo di competenza del periodo, dettagliato per società del gruppo e per targa, includendo eventuali variazioni intervenute nelle quantità in corso d’anno e successivamente al pagamento del premio;
 - relativamente a RC Operai reports contenenti il premio assicurativo di competenza del periodo, dettagliato per società del gruppo e per quantità/parametro utilizzati per la determinazione del premio, includendo eventuali variazioni intervenute nelle quantità/parametri in corso d’anno e successivamente al pagamento del premio;
 - relativamente a RC Terzi reports contenenti il premio assicurativo di competenza del periodo, dettagliato per società del gruppo e per quantità/parametro utilizzati per la determinazione del premio, includendo eventuali variazioni intervenute nelle quantità/parametri in corso d’anno e successivamente al pagamento del premio;
 - relativamente a D&O (FINPRO CG) reports contenenti il premio assicurativo di competenza del periodo, dettagliato per società del gruppo e per quantità/parametro utilizzati per la determinazione del premio, includendo eventuali variazioni intervenute nelle quantità/parametri in corso d’anno e successivamente al pagamento del premio;
 - relativamente a Infortuni Cumulativi reports contenenti il premio assicurativo di competenza del periodo, dettagliato per società del gruppo e per quantità/parametro utilizzati per la determinazione del premio, includendo eventuali variazioni intervenute nelle quantità/parametri in corso d’anno e successivamente al pagamento del premio;
 - relativamente a Tutela Legale reports contenenti il premio assicurativo di competenza del periodo, dettagliato per società del gruppo e per quantità/parametro utilizzati per la determinazione del premio, includendo eventuali variazioni intervenute nelle quantità/parametri in corso d’anno e successivamente al pagamento del premio;
 - relativamente a All Risks Diversi reports contenenti il premio assicurativo di competenza del periodo, dettagliato per società del gruppo e per quantità/parametro utilizzati per la determinazione del premio, includendo eventuali variazioni intervenute nelle quantità/parametri in corso d’anno e successivamente al pagamento del premio.

Tali dettagli in formato Excel, dovranno essere garantiti anche a supporto di ogni documento di carico contabile sia riferito alla regolazione del premio, sia riferito agli eventuali conguagli.

- Predisposizione di un Report Quadrimestrale della situazione sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità e di un Report Annuale sull’andamento dei sinistri che contenga per ogni società del gruppo e per ogni tipologia di assicurazione, oltre alla specificazione dello stato di ciascuna pratica presso la rispettiva Compagnia, anche una interpretazione dei fenomeni di sinistrosità verificatosi, le conseguenti valutazioni tecniche e le proposte operative/strategie da adottare.
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato, alla congruità e all’efficacia dell’intero pacchetto assicurativo delle Società, con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
- Verifica e aggiornamento delle procedure di gestione sinistri, nonché commento alle statistiche riguardanti la sinistrosità delle Società;
- Formazione sia del personale societario preposto alla gestione delle pratiche assicurative, sia di altri Settori, su argomenti e materie aventi attinenza alla materia assicurativa;
- Consulenza e assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l’affidamento dei contratti assicurativi alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di

proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte delle Società;

- Fornitura di un *software* informatizzato entro e non oltre 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche utilizzabile tramite Internet, per l'agevole e costante monitoraggio della posizione assicurativa, la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione, oltre all'inserimento dei sinistri e la relativa verifica dello stato in cui i medesimi si trovano (RCT, Infortuni, Tutela Legale, etc.), al quale Amga Legnano S.p.A. possa accedere in qualsiasi momento attraverso apposita User ID e Password dell'Ente stesso. Tale Software dovrà permettere la consultazione delle informazioni di seguito elencate in maniera non esaustiva:
 - ✓ informazioni di dettaglio di ogni singola polizza;
 - ✓ informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza;
 - ✓ elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere a ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dalle Società.
- Effettuazione, senza costi aggiuntivi per AMGA e nel termine massimo di un anno dall'inizio del servizio, di una relazione di analisi e quantificazione dei valori dei beni mobiliari ed immobiliari di AMGA.

Il broker affidatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad assicurare sempre una puntuale assistenza ad AMGA Legnano S.p.A. I tempi di evasione delle richieste del Committente dovranno essere particolarmente soddisfacenti ed in particolare dovranno essere rilasciati:

- In tempo reale i pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato dei sinistri;
- Entro un giorno lavorativo pareri e informazioni scritte via e-mail o pec che possano essere rilasciati direttamente dagli stessi operatori del broker;
- Entro al massimo tre giorni lavorativi i pareri che richiedano la consulenza di operatori esterni al broker.

Alla scadenza del contratto, il "broker" ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Ufficio Assicurazioni delle Società - tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all'esecuzione del presente appalto.

Il Broker si vincola, altresì, all'atto della stipula del contratto, a individuare formalmente il Responsabile del servizio indicato in sede di offerta, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per le Società. Il Responsabile individuato avrà il compito di intervenire e decidere per conto del "broker" nonché direttamente riguardo a eventuali problematiche che potrebbero manifestarsi; dovrà inoltre garantire il corretto e rapido svolgimento del servizio con un elevato livello di prestazione. In caso di sua assenza dovrà essere altresì individuato un suo sostituto, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il "broker" aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con le Società, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta, nonché quello di un sostituto in assenza dei referenti, che dovrà essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. Il Responsabile, inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede presso la quale è richiesta la presenza.

Il "broker" garantirà i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati su specifica richiesta dell'Ufficio Assicurazioni presso le sedi della summenzionata società:

- ✓ AMGA Legnano S.p.A. – via Per Busto Arsizio 53 -20025 Legnano (Milano).

Il "broker" non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Ufficio Assicurazioni delle società né potrà impegnare in alcun modo le stesse (se non preventivamente autorizzato), alle quali resta il potere decisionale.

La Società affidataria è l'unica responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e, se antecedente, dalla data di avvio del servizio. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato, senza disdetta da parte delle parti contraenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere tramite procedura aperta di cui all'art. 60 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

Dalla decorrenza dell'incarico il "broker" aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del pacchetto assicurativo delle Società, con le modalità operative richiamate nel presente capitolato.

Dovrà inoltre collaborare con il broker attualmente incaricato dalle società per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Committente, il broker su richiesta del Committente si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o al Committente.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per le Società, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del "broker" sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica, e inserite nei capitolati stessi.

Le società si ritengono sollevate in merito ad eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalle Società Gruppo AMGA Legnano S.p.A. in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal "broker" in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La provvigione spettante al "broker" troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con le Società adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Le Società non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui le Società non ritengano di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto allo stesso.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, per il periodo di validità del contratto è preventivamente stimato in Euro 93.978,26 (31.326,09/anno)

Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative le percentuali di provvigione vigenti.

Gli importi delle provvigioni potranno subire una diminuzione nel caso in cui il Gruppo AMGA Legnano S.p.A. si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del "broker". In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al "broker" le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste dall'art. 2 del presente capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.

L'aggiudicatario avrà diritto al compenso provvigionale secondo le aliquote dichiarate nell'offerta economica, a partire dal primo versamento, unicamente per le polizze di nuova stipula. Relativamente alle polizze in essere, verranno mantenute le aliquote già in corso.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le società autorizzano il "broker" a trattare in relazione alle coperture assicurative di cui al precedente art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici.

E' convenuto che restano in capo alle società l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il "broker" non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici delle Società, né è in grado d'impegnare in alcun modo le Società se non previa esplicita autorizzazione.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi dei rispettivi lotti relativi ai contratti stipulati, prorogati o rinegoziati nel periodo di vigenza del contratto avrà luogo esclusivamente per tramite del "broker" il quale si obbliga, assumendo ogni responsabilità al riguardo e impegnandosi a manlevare e tenere indenne le società, a provvedere al versamento degli stessi alle rispettive Compagnie Assicuratrici, in nome e per conto delle Società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A., nei termini e nei modi convenuti nelle polizze assicurative.

Verificata la correttezza degli importi dei premi richiesti dalle Compagnie Assicuratrici, il "broker" ne darà idonea comunicazione alle società, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza contrattuale prevista in polizza per il pagamento. Sulla base della documentazione trasmessa ogni società provvederà al pagamento dei premi. Ricevuti i versamenti effettuati dalle società, il "broker" provvederà, nel rispetto delle scadenze previste dai contratti, al pagamento dei premi alle Compagnie Assicuratrici, trasmettendo in seguito alle società le quietanze di pagamento dei premi stessi, gli originali delle polizze o delle appendici e, in genere, la documentazione attestante la validità ed efficacia delle polizze medesime.

Per quanto riguarda le polizze già in corso alla data di decorrenza del contratto, il "broker" provvederà a tutti gli adempimenti secondo quanto riportato al precedente art. 5.

Il pagamento del premio al "broker" si considera effettuato direttamente alla Compagnia Assicuratrica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dal Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006 per quanto compatibili. I pagamenti come sopra effettuati avranno piena efficacia liberatoria anche ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al "broker" dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte del "broker" senza preventiva e formale autorizzazione da parte delle Società.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza delle Società.

Il “broker” si impegna a rispettare gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il “broker” è obbligato ad attuarle nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative, retributive e derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento. I predetti obblighi si estendono alle norme in materia di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il “broker” agisce nell’esclusivo interesse delle Società e, in particolare, si impegna a:

- Eseguire il servizio di intermediazione assicurativa nel rispetto dei contenuti del presente Capitolato e dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, secondo i criteri di diligenza professionale e nell’esclusivo interesse delle Società;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- Mettere a disposizione delle Società tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Mantenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e di cui all’art. 1176 del c.c.;
- Farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso.

Inoltre, il “broker” assume ogni responsabilità conseguente a:

- Danni, oneri e spese causati alle Società o dalle stesse sopportate in relazione al contenuto di contratti che lo stesso ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare;
- Mancata tempestiva segnalazione o mancata dimostrazione di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità anche amministrativa degli organi delle Società, e/o Direttori, Dirigenti e/o dipendenti dalle stesse preposti all’esecuzione del contratto di appalto;
- Danni causati dopo la scadenza del contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza posta in essere durante la vigenza dello stesso.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’

Le Società si impegnano a:

- Rendere noto, in occasione di procedure a evidenza pubblica per l’assunzione delle polizze assicurative di cui all’art. 3 del presente capitolato, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al “broker”, il quale è deputato a rapportarsi, per conto delle Società, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
- Indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale massima della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- Fornire al “broker” i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l’incarico.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A corredo dell’offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell’aggiudicatario pari al 2% dell’importo

stimato d'appalto, eventualmente ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e smi dovrà presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste dalla norma richiamata.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Committente, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale.

Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e smi qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da AMGA Legnano S.p.A.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del art. 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

ARTICOLO 10 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI

La stazione appaltante avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) Per la mancata presentazione del Rapporto annuale da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno solare di ritardo;
- b) Per la mancata trasmissione della Report Quadrimestrale della situazione sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, e per la mancata reportistica semestrale di cui all'art. 2 punto 7) del presente capitolato verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno solare di ritardo.

Deve intendersi quale ritardo anche l'ipotesi di servizio reso in modo parziale o difforme dalle condizioni contrattuali. In tale caso la penale sarà applicata sino a quando i servizi non vengano resi in modo conforme.

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato al broker a mezzo PEC, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Decorso il termine assegnato senza che il broker abbia prodotto opposizione, oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione che verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto per AMGA Legnano S.p.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgere dell'obbligo al pagamento della penale medesima.

ARTICOLO 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

La Società affidataria dovrà essere in possesso, per tutta la durata dell'appalto, di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, con un massimale per sinistro non inferiore a € 10.000.000,00.

Ad inizio del rapporto la Società affidataria dovrà consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.

ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente si riserva di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Committente si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

Il Committente potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- per perdita della personalità giuridica.

Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Committente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto assoluto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, pena la risoluzione del contratto.

Per la tipologia della prestazione oggetto del presente capitolato è vietata qualsiasi forma di subappalto del Servizio di brokeraggio.

ARTICOLO 14- CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE:

Tutte le imposte, tasse e spese relative al contratto e alle conseguenti formalità sono a carico dell'Aggiudicatario.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate"

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e smi.